

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 22 giugno 2022 alle ore 10:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:

COSTI MARIA	Presente
GUERZONI PAOLA	Presente
LAGAZZI IACOPO	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
PLATIS ANTONIO	Assente
POGGI FABIO	Presente
REBECCHI MAURIZIA	Presente
SANTORO LUIGIA	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
VENTURINI STEFANO	Presente
VERONESI MATTIA	Assente
ZANIBONI MONJA	Assente
ZAVATTI LAVINIA	Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 60
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. MODIFICA

Oggetto:

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. MODIFICA

L'art. 38, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 "Consigli comunali e provinciali" stabilisce che "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e la presentazione e la discussione delle proposte... I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie."

Si tratta di principi di carattere generale dove viene precisata l'autonomia dei consessi che deve comunque essere esercitata nell'ambito di un contesto più ampio, volto a favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica e pubblica, anche attraverso l'uso di modalità tecnologiche innovative, di cui parla il D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". In particolare l'articolo 12) recita testualmente: "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera b). Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico...dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice".

La Legge 7 aprile 2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha però modificato l'assetto istituzionale delle Province eliminando la Giunta, riformando il Consiglio e prevedendo un nuovo organo denominato Assemblea dei Sindaci.

Tali modifiche hanno richiesto un necessario adeguamento del Regolamento del Consiglio provinciale al fine di garantire la funzionalità del nuovo Consiglio eletto in attuazione delle disposizioni vigenti nella legge n°56 del 2014.

Il nuovo testo regolamentare, presentato nella seduta del 14 ottobre 2014 e discusso nella successiva seduta del 20 ottobre 2014, è stato approvato con delibera consiliare n° 23 del 9 marzo 2015. Il testo ha tenuto conto delle proposte di modifiche emerse nel corso della discussione, di quelle pervenute successivamente, nonché di quelle in adeguamento ai principi di cui alla richiamata Legge n. 56/2014, senza dimenticare i principi contenuti nel D. Lgs. n. 82/2005 deputati ad allineare la Pubblica Amministrazione alla efficienza tecnologica.

Con Atto del Presidente n° 43 del 17 aprile 2020 "Riunione degli organi collegiali in videoconferenza nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" sono state approvate, quindi, ulteriori specifiche misure organizzative, di carattere eccezionale e temporaneo fino al perdurare dello stato emergenziale (31 marzo 2022), per le sedute del Consiglio Provinciale al fine di contribuire al contenimento della diffusione del virus, come indicato dalla decretazione di urgenza adottata dall'organo esecutivo nell'ambito di tale emergenza. In particolare è stato disciplinato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza per consentire la piena funzionalità dell'organo istituzionale.

Tali specifiche misure organizzative hanno ottenuto il massimo consenso da parte di tutti gli aventi diritto, poiché non solo rispettose dei principi riassunti nel D. Lgs. n. 82/2005, ma pure improntate a criteri di economicità ed efficientamento degli apparati, in quanto

deputate a consentire la partecipazione alle sedute consiliari “da remoto”, quindi anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Provincia.

Considerato, quindi, la valutazione positiva espressa, si ritiene opportuno, prima di tutto, di integrare le disposizioni del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale prevedendo la possibilità di svolgimento delle sedute anche in forma telematica, una volta terminata l’emergenza epidemiologica.

Il testo di cui al comma precedente viene pertanto sottoposto ad integrazione con l’aggiunta di un nuovo Capo VII Bis dal titolo “Disposizioni specifiche per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio provinciale”, composto dagli articoli 31 bis “Sedute del Consiglio in modalità telematica”, 31 ter “Requisiti tecnici”, 31 quater “Partecipazione alle sedute”, 31 quinquies “Accertamento del numero legale”, 31 sexies “Votazioni”, 31 septies “Protezione dei dati personali” e 31 octies “Norma generale”.

Oltre a ciò si è proceduto però ad una rivisitazione complessiva del testo regolamentare per renderlo cogente ad una evoluzione normativa che metta la trasparenza, l’efficacia e la economicità al centro dello stesso testo.

Sono pertanto state apportate ulteriori modiche descritte in ordine cronologico ed il cui contenuto viene integralmente riportato:

Art. 17: “Emendamenti sulle proposte di deliberazioni”, viene aggiunto il comma 4 del seguente tenore letterale: “Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l’eventuale aggregazione di emendamenti da sottoporre al voto.”

Art. 17 bis: “Interventi di soggetti non consiglieri” di nuova formulazione:

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti provinciali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all’ordine del giorno.
2. Possono altresì essere invitati soggetti esterni per fornire illustrazioni e chiarimenti ai consiglieri.

Art. 21: “Esito delle votazioni” viene aggiunto un ultimo punto al comma 2 del seguente tenore letterale: “La deliberazione che, anche in seconda votazione, abbia ottenuto un numero pari di voti favorevoli e contrari, si considera non approvata.”

Art. 23: “Verbali delle sedute consiliari”: viene inserita la nuova formulazione del comma 2 che cambia l’ordine dei commi precedentemente assegnati: “2. Nel corso della seduta, in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale o di chi legalmente lo sostituisce, assume le funzioni di segretario il consigliere designato dal Presidente.”

Art. 26 “Interrogazioni e Ordini del Giorno”: viene aggiunto un ultimo punto al comma 2 del seguente tenore letterale: “La risposta scritta deve essere comunicata entro 30 giorni dal ricevimento fatte salve motivate ragioni che giustifichino un tempo maggiore.”

Art. 26 “Interrogazioni e Ordini del Giorno”: vengono aggiunti i commi 8 e 9 del seguente tenore letterale:

“8. Oltre agli ordini del giorno di cui ai commi precedenti, ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, al Presidente durante la discussione, ordini del giorno correlati all’oggetto in trattazione.

9. Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l’eventuale aggregazione di ordini del giorno da sottoporre al voto.”

Art. 27 bis: “Interrogazioni con dibattito o interpellanza” di nuova formulazione:

1. L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del consiglio, per iscritto circa le iniziative o gli intendimenti del Presidente su questioni inerenti le funzioni della Provincia. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria della Presidenza della Provincia.
2. L'interpellanza può essere presentata da un capigruppo o da almeno 3 Consiglieri e deve essere discussa entro 30 giorni dalla data di presentazione.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Presidente o un consigliere da lui delegato.
4. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Presidente o il Consigliere delegato possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.”.

Le modifiche al Regolamento del Consiglio provinciale sopra riportate sono state condivise con i Capigruppo consiliari nella riunione del 20 giugno 2022.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Sono pervenute osservazioni dal Consigliere Poggi. Chiedo intanto alla Dottoressa Gambarini di fare l'illustrazione del Regolamento, e poi al Consigliere Poggi di intervenire per le osservazioni che ha inviato, che tra l'altro alcune sono pienamente condivisibili e anzi ringrazio anche per le segnalazioni di piccole modifiche necessarie proprio per correggere qualche errore. Prego Dottoressa Gambarini.

GAMBARINI PATRIZIA – Vice Segretario Generale

Grazie Presidente. Come abbiamo già illustrato anche precedentemente, su sollecitazione dei Consiglieri abbiamo fatto una rivisitazione più organica del Regolamento del Consiglio Provinciale. Abbiamo creato quindi un capitolo dedicato alle modalità di svolgimento del Consiglio Provinciale anche da remoto, quindi con il sistema della videoconferenza, e vi abbiamo dedicato un capo 7-bis, proprio per non modificare quello che è naturalmente l'ordine articolare dello stesso testo. Qui naturalmente ci sono alcuni articoli che vanno proprio a disciplinare nel dettaglio come si svolgeranno le sedute consiliari una volta approvata la modifica anche in videoconferenza, e naturalmente nel dettaglio si entra in quelle che sono le caratteristiche di questa nuova modalità, che per altro non è totalmente nuova perché è nata dall'esperienza che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni a seguito della pandemia perché, se vi ricordate, con atto del Presidente avevamo già disciplinato nel 2020 la modalità della videoconferenza per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale. Abbiamo però apportato alcune modifiche anche ad alcuni degli articoli interni del Regolamento che sono al di fuori di questo capo di nuova istituzione, ed in particolare siamo andati a disciplinare gli interventi di soggetti che non sono Consiglieri, quindi non era previsto, lo abbiamo inserito, è l'articolo 17-bis. Abbiamo inserito anche le modalità di verbalizzazione delle sedute consiliari con un nuovo secondo comma. Abbiamo disciplinato

nell'articolo 26 le interrogazioni all'ordine del giorno, mettendo anche che la risposta deve essere presentata entro un termine indicato di 30 giorni per allinearci a ciò che naturalmente viene previsto a livello generale per i procedimenti amministrativi. E siamo andati a disciplinare l'articolo 27-bis, le interrogazioni con dibattito o interpellanza perché originariamente non era stato previsto. Quindi è una modalità che anche questa trova il suo alveo naturale nel Regolamento. Sono fondamentalmente pochi articoli rivisitati, una decina in tutto, ma secondo noi rendono più precisa e puntuale l'attività che questo Consiglio espleta e meglio disciplinata in quelli che sono i punti salienti. Poi naturalmente sono a disposizione se ci sono delle necessità di precisazioni.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Rispetto alla bozza inviata chiedo al Consigliere Poggi se illustra le osservazioni.

POGGI FABIO - Consigliere

Grazie Presidente. Alcune osservazioni, perché penso che possano servire per chiarire meglio il testo. Nell'articolo 31-ter, comma 3, punto c), credo che ci sia commistione fra quelle che sono le piattaforme che permettono la videoconferenza. Suggestirei questa cosa, di togliere i telefoni cellulari perché al massimo sono uno strumento con il quale si accede alle piattaforme digitali e non una piattaforma digitale di per sé. Dicevo di togliere telefoni cellulari e poi aggiungerei anche, perché secondo me è fondamentale, fra l'altro in queste ore stiamo definendo la stessa cosa per il Consiglio Comunale di Modena, oltre che devono essere idonee a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visivamente identificati, aggiungerei "e che sia garantita la registrazione dell'intera seduta per la completa verbalizzazione della stessa", cioè nel senso che se si usa un sistema di videoconferenza che direttamente o indirettamente non permette la registrazione, come per esempio WhatsApp, tanto per dire, credo che sarebbe non idoneo. Quindi aggiungerei la frase "e che sia garantita la registrazione dell'intera seduta per la completa verbalizzazione della stessa". Poi se tecnicamente è meglio qualche altra versione, ovviamente non c'è problema. Poi all'articolo 31-quater, al comma 3, io non ho capito che cosa si intende "anche fornendo i testi all'ufficio preposto prima dell'apertura dei lavori", cioè la presentazione dei documenti può essere sostituita dalle letture e dal deposito mediante invio degli stessi, quindi potrebbe arrivarci in via digitale la documentazione. Però "anche fornendo i testi all'ufficio preposto" che cosa vuol dire? Questo è solo un dubbio solo perché non è chiaro. Nello stesso articolo, comma 5, si dice "in caso di temporanea disfunzione del collegamento e delle connessioni, il Presidente sospende temporaneamente la seduta". Suggestirei "può sospendere", perché non può essere sufficiente un collegamento che non funziona casomai per colpa dell'utente per, tra virgolette, costringere il Presidente a sospendere la seduta. E' una discrezionalità che forse stride un po', nel senso che non dovrebbe avere per forza di cose competenze tecniche però, visto che credo che sia difficile definire dei criteri oggettivi da mettere nel Regolamento per cui decidere se e quando sospendere la seduta, metterei un può, proprio perché potrebbe essere che il problema deriva dal singolo utente, e non credo che si possa sospendere tutte le volte il Consiglio, anche perché potrebbe essere abusato di questa possibilità. Ultimissima cosa, 31-quinquies, comma 4, "il componente può assentarsi temporaneamente alla seduta pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà". Noi in Consiglio a Modena abbiamo il tema che, se la telecamera è spenta, lo consideriamo assente, eccetera, eccetera. Chiedo se non è più semplice dire: se la telecamera è spenta, o perché non funziona il collegamento, o perché il Consigliere la spegne, il Consigliere è considerato assente, senza bisogno che lo comunichi

ufficialmente, però questo capisco che forse può essere un po' strana come modalità. Quindi questo, se volete, può anche rimanere così, ovviamente non è un problema, però credo che ci sia da disciplinare che cosa succede se un Consigliere è assente ma ha la telecamera spenta.

GAMBARINI PATRIZIA – Vice Segretario Generale

Per me è accoglibile la proposta articolo 31-ter, comma 3, punto c), che per me va bene questa integrazione. Mentre per quanto riguarda l'articolo 31-quater, la precisazione che abbiamo messo “fornendo i testi all'ufficio preposto prima dell'apertura dei lavori”, è perché è possibile consegnare anche in questa modalità gli stessi testi, perché prima abbiamo disciplinato che “la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazioni equivalenti...”, ma anche immediatamente prima fornendo all'ufficio perché possa fare le copie. Era questo il significato che diamo. Per me invece il suggerimento del quinto comma di questo stesso articolo, di mettere “può sospendere” è accoglibile, e quindi io accoglierei le proposte che sono state fatte in queste due versioni.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Se non ci sono interventi, metterei in approvazione le modifiche per poi passare all'atto, visto che l'avevamo fornito, se dico bene, dobbiamo procedere in questo modo, giusto? Prego Zavatti.

ZAVATTI LAVINIA - Consigliere

Grazie Presidente, un chiarimento. Quindi va in approvazione anche la richiesta di modifica relativa all'accensione e allo spegnimento della telecamera?

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Adesso leggiamo le modifiche che vengono apportate al testo che vi è stato inviato e andiamo alla votazione di queste modifiche. Successivamente votiamo il testo modificato. Prego, se fa lettura delle modifiche che andiamo ad approvare.

GAMBARINI PATRIZIA – Vice Segretario Generale

Articolo 31-ter, requisiti tecnici, terzo comma, lettera c). Diventa “Sono considerate tecnologie idonee, piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visibilmente identificati e che sia garantita la registrazione dell'intera seduta per la completa verbalizzazione della stessa”. Poi viene accolta la proposta di modifica dell'articolo 31-quater, partecipazione alle sedute, comma 5, che diventa “in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale o del suo vicario”. Queste sono le modifiche che vengono proposte.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Prego Santoro.

SANTORO LUIGIA - Consigliere

Grazie Presidente. Io sono d'accordo su tutte le modifiche, ma non quella di eliminare la possibilità di collegarsi con il cellulare, perché è uno strumento assolutamente per cui io

voterò contro. Mentre a favore se non ci sono i cellulari, io voterò contro se escludete i cellulari, perché uno ha diritto di collegarsi anche con il cellulare. E' uno strumento come gli altri. Se uno è in ufficio, ha il computer aziendale e ha il cellulare, deve poter usare il cellulare. Grazie.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Poggi, spieghi su questo.

POGGI FABIO - Consigliere

Non è che dico che non si deve usare il cellulare. Dico che l'articolo fa riferimento alle piattaforme che servono per videocollargarsi, che sono una cosa diversa. Il cellulare è il device, è lo strumento. E' come dire che si possono usare piattaforme di videoconferenza per collegarsi, e come strumenti i computer portatili, i computer fissi, il telefono cellulare, l'iPad, quindi sono due strumenti di tipo diverso. Un conto sono le piattaforme, e noi dobbiamo andare a regolare quello lì; poi a queste piattaforme ognuno si collega con lo strumento che ha a disposizione, o computer, o telefono o iPad o in qualsiasi altro modo. Quindi non è eliminare una possibilità. E' chiarire tecnicamente. La cosa che si esclude è per esempio utilizzare WhatsApp, solo ed esclusivamente il telefono e WhatsApp, perché su questo penso che si possa essere d'accordo: è difficile immaginare una riunione istituzionale che si svolge in videoconferenza con WhatsApp, dove non si registra, dove non si controlla, dove non si fa niente.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Dalle piattaforme uno si collega con il cellulare tranquillamente, cioè non è il tema del cellulare inteso come piattaforma.

SANTORO LUIGIA - Consigliere

Avevo capito male. Benissimo.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Mi aveva preoccupato anche personalmente, perché io ne faccio quasi il 50% con il cellulare.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, gli emendamenti accolti proposti dal Consigliere Poggi:

- Emendamento Art. 31 ter “Requisiti tecnici”, comma 3 lett. c) “sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, telefoni cellulari a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visivamente identificati.”:
- cancellare le parole “telefoni cellulari” ed aggiungere dopo la parola “identificati” le seguenti: “e che sia garantita la registrazione dell’intera seduta per la completa verbalizzazione della stessa.”
- Emendamento Art. 31 quater “Partecipazione alle sedute” comma 5. “In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi

riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo vicario.”:

- sostituire la parola “sospende” con le seguenti: “può sospendere”

Gli emendamenti vengono votati all’unanimità dei presenti come segue:

PRESENTI n. 10

FAVOREVOLI n. 10

Il Presidente pone quindi ai voti, per alzata di mano, la presente delibera come emendata dalla discussione svolta, che viene approvata all’unanimità dei presenti come segue:

PRESENTI n. 10

FAVOREVOLI n. 10

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di approvare il nuovo capo VII Bis dal titolo “Disposizioni specifiche per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio provinciale”, composto dagli articoli 31 bis “Sedute del Consiglio in modalità telematica”, 31 ter “Requisiti tecnici”, 31 quater “Partecipazione alle sedute”, 31 quinquies “Accertamento del numero legale”, 31 sexies “Votazioni”, 31 septies “Protezione dei dati personali” e 31 octies “Norma generale”;

2) di approvare ulteriori modifiche agli articoli del vigente Regolamento del Consiglio provinciale ed approvare due nuovi articoli come di seguito riportati in ordine cronologico:

Art. 17: “Emendamenti sulle proposte di deliberazioni”, viene aggiunto il comma 4 del seguente tenore letterale:

“4. Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l’eventuale aggregazione di emendamenti da sottoporre al voto.”

Art. 17 bis: “Interventi di soggetti non consiglieri” di nuova formulazione:

“1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti provinciali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all’ordine del giorno.

2. Possono altresì essere invitati soggetti esterni per fornire illustrazioni e chiarimenti ai consiglieri.”

Art. 21: “Esito delle votazioni” viene aggiunto l’ultimo punto al comma 2 del seguente tenore letterale: “La deliberazione che, anche in seconda votazione, abbia ottenuto un numero pari di voti favorevoli e contrari, si considera non approvata.”

Art. 23: “Verbali delle sedute consiliari”: viene inserita la nuova formulazione del comma 2 che cambia l’ordine dei commi precedentemente assegnati:

“2. Nel corso della seduta, in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale o di chi legalmente lo sostituisce, assume le funzioni di segretario il consigliere designato dal Presidente.”

Art. 26 “Interrogazioni e Ordini del Giorno”: viene aggiunto l’ultimo punto al comma 2 del seguente tenore letterale: “La risposta scritta deve essere comunicata entro 30 giorni dal ricevimento fatte salve motivate ragioni che giustifichino un tempo maggiore.”

Art. 26 “Interrogazioni e Ordini del Giorno”: vengono aggiunti i commi 8 e 9 del seguente tenore letterale:

“8. Oltre agli ordini del giorno di cui ai commi precedenti, ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, al Presidente durante la discussione, ordini del giorno correlati all’oggetto in trattazione.

9. Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l’eventuale aggregazione di ordini del giorno da sottoporre al voto.”

Art. 27 bis: “Interrogazioni con dibattito o interpellanza” di nuova formulazione:

“1. L’interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del consiglio, per iscritto circa le iniziative o gli intendimenti del Presidente su questioni inerenti le funzioni della Provincia. L’atto deve essere depositato presso la Segreteria della Presidenza della Provincia.

2. L’interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno 3 Consiglieri e deve essere discussa entro 30 giorni dalla data di presentazione.

3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l’interpellanza, alla quale dà risposta il Presidente o un consigliere da lui delegato.

4. I Consiglieri possono intervenire sull’argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Presidente o il Consigliere delegato possono prendere la parola per l’intervento conclusivo.”

- 3) di allegare alla presente, come parte integrante e sostanziale, il nuovo testo del Regolamento del Consiglio Provinciale;
- 4) di pubblicare il presente atto all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA